



DECRETO RETTORALE

MP/AA

*Dati desumibili da registrazione a protocollo:
Numero Repertorio, Numero di Protocollo, Titolo,
Classe Fascicolo Allegati e Riferimenti*

Oggetto: Decreto rettorale di emanazione del Regolamento della Consulta degli Studenti e della rappresentanza degli studenti in Ateneo.

IL RETTORE

VISTO lo Statuto dell'Università approvato con decreto rettorale Rep. n.92/2012 del 16.2.2012 ed in particolare l'art. 30 che disciplina la Consulta degli studenti e che recita:

- "1. Al fine di favorire la partecipazione degli studenti alla vita dell'Ateneo è costituita la Consulta degli Studenti con la funzione di presentare al Rettore proposte e pareri in ordine ai diversi aspetti dell'attività universitaria che interessano la componente studentesca.*
- 2. La Consulta è composta dagli studenti eletti negli Organi universitari, compresi quelli per il diritto allo studio, e nelle Commissioni paritetiche dei Dipartimenti e delle Strutture didattiche interdipartimentali.*
- 3. La Consulta potrà avere accesso, nel rispetto della vigente normativa, alle informazioni necessarie per l'attuazione della propria attività.*
- 4. In particolare sarà richiesto il parere della Consulta sulle seguenti materie:*
 - a) Regolamento degli Studenti;*
 - b) interventi di attuazione del diritto allo studio;*
 - c) determinazione della contribuzione studentesca."*

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con decreto rettorale Rep. 240/2012 del 28.5.2012 ed in particolare il titolo III "Funzionamento degli organi";

VISTO il Regolamento per la partecipazione degli studenti agli organi ed alle attività dell'Ateneo da ultimo modificato con decreto rettorale Rep. 662/2020 del 23.12.2020, che disciplina al Titolo terzo la Consulta degli studenti;

RITENUTO di disciplinare più compiutamente e dettagliatamente la Consulta degli Studenti con un nuovo Regolamento più articolato, che preveda anche l'organizzazione interna e le regole di funzionamento;

VISTA la delibera della Consulta degli studenti del 25.2.2022 di approvazione del predetto Regolamento della Consulta degli studenti e della rappresentanza degli studenti;

VISTA la delibera del Senato Accademico del 21.3.2022 che ha approvato il Regolamento della Consulta degli studenti e della rappresentanza degli studenti in Ateneo, prevedendo la sua entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'albo on line dell'Università;

VISTO l'art. 13 dello Statuto che disciplina l'approvazione e emanazione dei Regolamenti di Ateneo e delle loro modifiche;



DECRETA

Art. 1

E' emanato il **Regolamento della Consulta degli studenti e della rappresentanza degli studenti in Ateneo**, come da testo approvato dal Senato Accademico del 21.3.2022 ed allegato al presente decreto.

Art. 2

Il presente decreto è pubblicato sul sito web dell'Università nella sezione "Albo di Ateneo" ed entra in vigore il giorno successivo la sua pubblicazione.

Art. 3

Il testo del Regolamento della Consulta degli studenti e della rappresentanza degli studenti in Ateneo, è contestualmente pubblicato sul sito web dell'Università al seguente pagina: Università > Statuto e regolamenti> Regolamenti >Studenti.

Art.4

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento cessano di avere efficacia le disposizioni di cui al Titolo III del Regolamento per la partecipazione degli studenti agli organi ed alle attività dell'Ateneo, da ultimo modificato con decreto rettorale Rep. 662/2020 del 23.12.2020.

Bergamo, *come da registrazione di protocollo*

IL RETTORE
Prof. Sergio Cavalieri

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005)



Regolamento Della Consulta degli Studenti e della Rappresentanza degli Studenti in Ateneo

Sezione I: finalità generali e funzioni della Consulta

Art.1 - Costituzione

1. In base all'art. 30 c.1 dello Statuto dell'Università degli studi di Bergamo è costituita la Consulta degli Studenti.
2. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento della Consulta degli Studenti (da qui in avanti "Consulta") e delle altre forme di Rappresentanza degli Studenti in Ateneo e delle forme di partecipazione degli Studenti alle attività di Ateneo.

Art. 2 - Principi

1. La Consulta e le altre forme di Rappresentanza nel proprio operato si ispirano ai valori costituzionali dell'antifascismo, antirazzismo, antisessismo e ripudiano ogni forma di discriminazione basata su fattori quali la religione, il genere, l'orientamento sessuale, le convinzioni personali, l'aspetto fisico e il colore della pelle, la lingua, le origini etniche, la cittadinanza, le condizioni personali, le condizioni di salute, la gravidanza, l'età e il ruolo occupato in ambito universitario.

Art. 3 - Finalità

1. La Consulta degli Studenti è l'organo di rappresentanza degli Studenti in Ateneo e per tutto ciò che riguarda l'Università degli Studi di Bergamo a livello locale, regionale, nazionale e internazionale.
2. Raccoglie e rappresenta le istanze e le richieste presentate dagli Studenti dell'Ateneo.
3. Garantisce il più ampio confronto fra tutti gli Studenti dell'Università degli Studi di Bergamo, per ottimizzare e integrare in rete le attività sia curriculari che extra-curricolari.
4. Favorisce la comunicazione tra studenti e Organi d'Ateneo.
5. Controlla e verifica l'efficacia delle politiche e delle attività di attuazione del diritto allo studio e di partecipazione degli studenti alle attività di Ateneo, nonché tutte le altre finalità dell'Università che hanno ricaduta sugli studenti.
6. Nell'esercizio delle sue funzioni la Consulta si avvale degli strumenti comunicativi più idonei volti al raggiungimento delle sue finalità.

Art. 4 - Compiti e Funzioni

1. Sono funzioni della Consulta degli Studenti tutte quelle attribuitele dall'articolo 30 dello Statuto dell'Università degli Studi di Bergamo e dagli altri Regolamenti che disciplinano le attività degli Studenti.
2. Su richiesta degli organi di governo d'Ateneo designa i rappresentanti degli studenti nelle commissioni dello stesso.
3. Invia agli organi centrali di Ateneo proposte ed interrogazioni in merito a tutto ciò che riguarda gli studenti.



4. Propone modifiche allo Statuto dell'Università degli Studi di Bergamo e agli altri Regolamenti per la parte che concerne la didattica ed i servizi agli studenti.
5. Esprime parere in merito a:
 - Regolamento degli Studenti;
 - determinazione della contribuzione studentesca;
 - Interventi di attuazione del diritto allo studio.

Art. 5 - Rapporti con Enti ed Istituzioni esterne all'Università

1. La Consulta degli Studenti collabora e partecipa ad iniziative inerenti il contesto universitario organizzate da Enti ed Istituzioni locali, regionali e nazionali.
2. In momenti di emergenza sia nazionale che internazionale può organizzare presidi, raccolte fondi e distribuire materiale informativo.
3. La Consulta degli Studenti può esprimere pareri e informare gli studenti dell'Ateneo riguardo ad eventi e novità riguardanti l'Università degli Studi di Bergamo nel suo contesto locale, nazionale e internazionale.

Art. 6 - Risorse e strutture

1. La Consulta degli Studenti si avvale delle risorse e delle strutture dell'Università degli Studi di Bergamo per l'espletamento dei propri compiti.
2. È facoltà della Consulta richiedere finanziamenti per lo svolgimento di iniziative specifiche per il perseguimento delle sue finalità.

Art. 7 - Diritto di accesso

1. I componenti della Consulta degli studenti potranno avere accesso, nel rispetto della normativa vigente, alle informazioni utili ai fini dell'espletamento dei propri compiti e alla relativa documentazione.

Art. 8 - Nessun vincolo di mandato

2. I membri della Consulta degli Studenti, nell'esercizio delle funzioni della stessa, esprimono liberamente i diversi pareri, le proposte, le difficoltà di tutti gli studenti, e non solo di un gruppo specifico.

Sezione II: componenti, organi e nomine della Consulta

Art. 9 - Composizione

3. Secondo quanto disposto dall'art. 30 dello Statuto dell'Università degli Studi di Bergamo, la Consulta degli Studenti è composta da:
 - a) i rappresentanti degli studenti eletti nel Senato accademico;
 - b) i rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio di Amministrazione dell'Università;
 - c) i rappresentanti degli studenti eletti nel Nucleo di Valutazione;
 - d) i rappresentanti degli studenti eletti nel Comitato Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (DSU);
 - e) i rappresentanti degli studenti eletti nel Comitato Sportivo Universitario (CUS);
 - f) i rappresentanti degli studenti eletti nelle commissioni paritetiche di ciascun Dipartimento;



- g) i rappresentanti degli studenti eletti nelle strutture didattiche interdipartimentali.

Art. 10 - Durata

1. La Consulta degli Studenti dura in carica due anni accademici a decorrere dalla data del decreto di proclamazione degli eletti e comunque fino alla data del decreto di proclamazione degli eletti delle successive elezioni.

Art. 11 - Incompatibilità e coerenza di mandato

1. In caso di candidature plurime, lo studente, conseguentemente ai risultati elettorali, deve scegliere l'Organo di Ateneo in cui esercitare il proprio mandato biennale di rappresentanza.
2. È previsto un regime di incompatibilità per il mandato di rappresentante negli Organi di cui all'art.9 del presente regolamento e di cui all'art.1 c.1 del Regolamento per la partecipazione degli studenti agli organi ed alle attività dell'Ateneo.
3. Qualora uno studente, già rappresentante in uno degli organi di cui al comma precedente, risulti eletto in organo differente, dovrà darne comunicazione al Presidente della Consulta, che provvederà ad inserire il punto all'ordine del giorno della prima seduta utile. Lo studente comunicherà ai colleghi le motivazioni del cambio di mandato.

Art. 12 - Prima convocazione

1. La prima seduta di ogni nuovo mandato della Consulta degli Studenti è convocata tempestivamente, dopo l'assegnazione dell'incarico da parte dell'Ateneo, dal candidato eletto con il maggior numero di preferenze, indipendentemente dall'Organo nel quale è stato eletto.
2. L'ordine del giorno della prima seduta comprende l'elezione del Presidente, del Vice Presidente della Consulta e del Coordinatore.
3. L'ordine del giorno della prima seduta comprende anche la nomina di tutte le forme di rappresentanza non elette direttamente dagli studenti. Queste sono votate a maggioranza assoluta dei componenti. In casi di non raggiungimento del quorum sono nominati a maggioranza relativa. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.
4. La prima seduta della Consulta è presieduta da colui che l'ha convocata.

Art. 13 - Presidente: elezioni e durata del mandato

1. Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dei componenti della Consulta degli Studenti per le prime due votazioni. Dalla terza votazione è richiesta la maggioranza assoluta dei presenti. Alla quinta votazione si procede con il ballottaggio dei due candidati che hanno ottenuto più voti nella quarta votazione. In caso di parità è eletto colui che si è immatricolato per primo; nel caso di ulteriore parità è eletto il più anziano di età.
2. Per l'elezione l'elettorato attivo e passivo spetta a tutti i membri della stessa.
3. La votazione per l'elezione avviene a voto palese.
4. Il Presidente dura in carica fino alla proclamazione dei risultati delle successive elezioni.



Art. 14 - Candidature

1. Le candidature per la carica di Presidente, Vice-Presidente e Coordinatore devono pervenire allo studente eletto con il maggior numero di preferenze, ai sensi dell'art. 12 del presente regolamento, entro l'inizio della prima convocazione della Consulta.

Art. 15 - Presidente: compiti e poteri

1. Il Presidente, nel pieno rispetto delle norme contenute nello Statuto dell'Ateneo e nel presente regolamento, rappresenta la Consulta degli Studenti in stretta osservanza degli indirizzi formalmente espressi da quest'ultima.
2. Il Presidente rappresenta tutti gli studenti dell'Ateneo in ogni ambito istituzionale interno ed esterno all'Università degli Studi di Bergamo.
3. Il Presidente esercita le attribuzioni assegnatogli da norme o provvedimenti dell'Ateneo e dalle disposizioni contenute nel presente regolamento.
4. In particolare:
 - a) garantisce il rispetto del presente regolamento, del calendario dei lavori, dei limiti temporali di intervento previsti;
 - b) modera la discussione sugli argomenti che vengono trattati secondo l'ordine del giorno;
 - c) formulato ai sensi dell'articolo 33 del presente Regolamento;
 - d) pone o precisa i termini delle questioni sulle quali si esprime la Consulta;
 - e) controlla e annuncia il risultato delle votazioni;
 - f) rende esecutive le deliberazioni della Consulta degli Studenti.

Art. 16 - Vice Presidente

1. Il Vice Presidente è eletto con le stesse modalità del Presidente.
2. Per l'elezione l'elettorato attivo e passivo spetta a tutti i membri della Consulta.
3. La votazione per l'elezione avviene a voto palese.
4. Il Vice Presidente dura in carica fino alla proclamazione dei risultati delle successioni elezioni.

Art. 17 - Vice Presidente: compiti e poteri

1. Il Vice Presidente svolge, in assenza del Presidente, tutti gli incarichi assegnati allo stesso dal presente Regolamento, in particolare agli articoli 15, 33, 34, 35 e 36.

Art. 18 - Coordinatore

1. Il Coordinatore è eletto con le stesse modalità previste per il Presidente.
2. Per l'elezione l'elettorato attivo e passivo spetta a tutti i membri della Consulta.
3. La votazione per l'elezione avviene a voto palese.
4. Il Coordinatore dura in carica fino alla proclamazione dei risultati delle successive elezioni.



Art. 19 - Coordinatore: compiti e poteri

1. Il Coordinatore in caso di contestuale impedimento di Presidente e Vice Presidente li sostituisce.

Art. 20 - Segretario verbalizzante

1. All'inizio di ogni seduta colui che presiede nomina un segretario verbalizzante.
2. Il segretario redige verbale della seduta della Consulta, anche informale, su indicazione del Presidente ed in concerto con questo.

Art. 21 - Dimissioni del Presidente o del Vice Presidente o del Coordinatore

1. Le dimissioni sono rassegnate e discusse in sede di assemblea con apposito punto all'Ordine del giorno.
2. In caso di accettazione delle dimissioni del Presidente, il Vice Presidente ne prende temporaneamente il posto e la Consulta degli Studenti provvede all'elezione di un nuovo Presidente.
3. In caso di accettazione delle dimissioni del Vice Presidente o del Coordinatore, la Consulta degli Studenti provvede all'elezione di un nuovo Vice Presidente o di un nuovo Coordinatore.

Art. 22 - Mozione di sfiducia

1. La mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente, del Vicepresidente o del Coordinatore è ammessa all'ordine del giorno su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti della Consulta e accolta con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 23 - Revoca delle nomine

1. In tutti i casi in cui la Consulta abbia nominato un suo componente in una qualsiasi forma di rappresentanza, tale nomina può essere revocata.
2. La mozione motivata di revoca è ammessa all'ordine del giorno su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti della Consulta e accolta con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 24 - Delegati

1. La Consulta può per specifiche materie nominare uno o più delegati.
2. Questi hanno il compito di coordinare tutte le attività di rappresentanza riguardanti la specifica materia ed i rapporti con le governance di Ateneo e di dipartimento.
3. Questi riferiscono alla Consulta circa il loro operato.
4. Il Presidente in occasione di ogni seduta invita i delegati a riferire del loro lavoro.
5. La Consulta può, su proposta motivata di un terzo dei suoi membri, inserire all'ordine del giorno richieste di aggiornamenti, chiarimenti e spiegazioni circa l'operato dei delegati. Può altresì esprimere linee di indirizzo che il delegato è tenuto a seguire.



6. Qualora siano istituiti commissioni o gruppi di lavoro aventi ad oggetto materie che coincidono, in tutto o in parte, con quelle di un delegato, la commissione o il gruppo di lavoro possono esercitare le medesime prerogative affidate ordinariamente alla Consulta.

Art. 25 - Commissioni

1. La Consulta può istituire al suo interno commissioni aventi per oggetto tematiche specifiche.
2. Il numero dei membri è individuato in 5 o 7, a seconda dell'ampiezza degli argomenti da trattare, delle tematiche da affrontare e dei lavori da svolgere, o comunque in numero dispari e non superiore a 13.
3. La commissione elegge al suo interno un Coordinatore ed un Vice.
4. Il Coordinatore svolge le funzioni normalmente attribuite al Presidente della Consulta limitatamente alle attività della commissione.
5. Il Vice-Coordinatore svolge le funzioni normalmente attribuite a vicepresidente e segretario limitatamente alle attività della commissione.
6. Alla prima seduta la commissione è presieduta da un delegato del Presidente della Consulta, scelto tra i membri della commissione dal presidente stesso oppure eletto dalla Consulta in sede di costituzione della commissione.

Art. 26 - Commissioni: sedute e convocazioni

1. Il Coordinatore della commissione con tempestività si attiva nel definire tempi e modalità di convocazione della stessa.

Art. 27 - Gruppi di lavoro

1. Nei casi di particolare urgenza, di specificità della materia, di ristrettezza dell'ambito e di esigenza operativa può essere istituito un gruppo di lavoro in luogo della commissione.
2. Tale gruppo è composto da 3 membri, i quali contestualmente alla nomina da parte della Consulta eleggono un Coordinatore che svolge le medesime funzioni attribuite al Coordinatore ed al Vice delle commissioni.
3. Possono altresì essere istituiti gruppi di lavoro temporanei in seno alle commissioni.

Art. 28 - Sovranità della Consulta

1. In tutti i casi di specifici compiti e poteri affidati al Presidente, Vice-Presidente, Coordinatore o qualsiasi altro organo interno o rappresentante nominato, la Consulta può esprimere linee di indirizzo o specifiche richieste impegnando l'organo o il rappresentante che ne è titolare ad eseguirle.

Art. 29 - Delegati, commissioni e gruppi di lavoro

1. Il delegato, nelle ipotesi di cui agli artt. 25 e 27, entra di diritto a far parte della commissione e/o del gruppo di lavoro allo scopo istituiti, favorendo il principio dell'efficienza nell'espletamento delle funzioni attribuite dalla Consulta.



*Sezione III: convocazione dei lavori, modalità di svolgimento delle sedute e delle delibere della
Consulta*

Art. 30 - Diritto di voto

1. Nelle riunioni della Consulta degli Studenti hanno diritto di voto esclusivamente i suoi membri.
2. Nel caso di parità, il voto del Presidente assume valore doppio.

Art.31: Modalità di voto

1. Ogni votazione avviene per voto palese e per alzata di mano.
2. In caso di partecipazione da remoto si procede come stabilito dal Regolamento temporaneo per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica, in ogni caso garantendo la piena partecipazione da remoto e le esigenze legate allo svolgimento dei lavori.

Art.32: Quorum deliberativo

1. Tutte le deliberazioni, quando non diversamente previsto, sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Art.33: Presidenza e validità della seduta

1. La Presidenza della seduta è assunta dal Presidente.
2. Il Presidente:
 - dirige i lavori della seduta;
 - pone le questioni alla Consulta;
 - modera la discussione;
 - pone ai voti e proclama l'esito delle votazioni;
 - può sciogliere la seduta in caso di gravi disordini facendone constatare i motivi a verbale.
3. In apertura di seduta il Presidente verifica il numero legale per la validità della seduta, fissato con la presenza della maggioranza dei componenti dell'organo.
4. Qualora non venga raggiunto il quorum costitutivo la Consulta è convocata entro 10 giorni, senza necessità di quorum ai fini costitutivi. Il Presidente insieme ai presenti concorda la data e l'ora.
5. È scorporato dal conteggio del quorum costitutivo l'assente giustificato.
6. Alle sedute della Consulta degli Studenti possono partecipare esclusivamente i componenti che la costituiscono.
7. Il Presidente può invitare alle sedute soggetti estranei all'assemblea, al solo fine di illustrare argomenti specifici. Possono altresì farne richiesta motivata i membri della Consulta, anche singolarmente. Il Presidente può negare la richiesta con atto motivato dandone comunicazione alla Consulta. Questa può ammetterne l'intervento per la seduta in corso o successive.



8. Al momento della votazione relativa, tali componenti estranei devono abbandonare l'aula.
9. Su preventiva e motivata richiesta di almeno un membro dell'assemblea, essa, con votazione a maggioranza assoluta dei presenti, può autorizzare la registrazione audio e/o video della seduta o di specifici momenti della stessa, escluse le votazioni.

Art. 34 - Convocazione e ordine del giorno

1. La convocazione della seduta è disposta dal Presidente della Consulta, il quale fissa la data, l'ora e il luogo della stessa, nonché il relativo ordine del giorno.
2. La convocazione può essere richiesta al Presidente da almeno la metà dei membri della Consulta, con l'indicazione della motivazione e degli argomenti da inserire all'ordine del giorno. Per singoli specifici argomenti, le istruttorie potranno essere consegnate fino alla data della seduta.
3. L'avviso di convocazione è effettuato tramite comunicazione ufficiale dell'ufficio competente almeno 5 giorni prima della seduta; in caso di urgenza si provvede alla convocazione entro il giorno antecedente a quello fissato per la seduta.
4. L'ordine del giorno, definito dal Presidente, contiene l'elenco delle questioni da trattare nella seduta e viene inoltrato ai componenti della Consulta, unitamente alle istruttorie, tramite posta elettronica almeno 3 giorni lavorativi prima della data fissata per la seduta.
5. Un terzo dei membri della Consulta può presentare richiesta motivata d'inserimento di specifici punti all'ordine del giorno.
6. La trattazione degli argomenti deve avvenire secondo l'ordine stabilito; la Consulta, su proposta del Presidente, può decidere di modificare l'ordine di trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza si provvede all'integrazione dell'ordine del giorno entro l'inizio della seduta.
7. Qualora non sia possibile esaurire la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente può aggiornare la seduta comunicando, seduta stante, giorno ed ora di aggiornamento.

Art. 35 - Discussione degli argomenti all'ordine del giorno

1. Il Presidente, o, su invito dello stesso, un altro componente dell'Organo, espone gli argomenti all'ordine del giorno.
2. Il Presidente può proporre a seduta in corso il rinvio di un argomento posto all'ordine del giorno, dandone opportuna motivazione. La Consulta deve approvare con maggioranza assoluta dei presenti la proposta.
3. Degli abbandoni della seduta deve essere fatta menzione a verbale.
4. Conclusa la presentazione di ciascun argomento, il Presidente concede la parola a chi ha chiesto di intervenire nella discussione secondo l'ordine di richiesta.
5. Nel corso della discussione ogni componente può presentare una proposta alternativa o degli emendamenti alla proposta in esame.
6. Dopo che l'argomento è stato sufficientemente esaminato, il Presidente dichiara chiusa la discussione con passaggio immediato alla votazione; analoga richiesta può essere oggetto di mozione da parte di ciascun componente della Consulta.



7. Terminata la discussione nessuno può più prendere la parola, se non per dichiarazione di voto.

Art. 36 - Convocazione straordinaria

1. In casi di necessità e urgenza dettati dall'Ateneo, il Presidente può convocare la Consulta tra le 24 e le 72 ore successive al verificarsi dell'esigenza.
2. In tali casi non è richiesto quorum.

Art. 37 - Verbalizzazione

1. Per ciascuna seduta della Consulta degli Studenti deve essere redatto apposito verbale dal Segretario.
2. Il verbale deve indicare:
 - a) giorno, mese, anno, ora e luogo della riunione;
 - b) l'ordine del giorno;
 - c) indicazione degli avvisi scritti di convocazione;
 - d) il nome dei componenti presenti e di quelli assenti;
 - e) la qualifica di chi la presiede;
 - f) l'indicazione di chi svolge le funzioni di segretario;
 - g) i termini essenziali della discussione;
 - h) l'indicazione dei nominativi dei contrari e degli astenuti;
 - i) la firma del Presidente e del Segretario.
3. Chiunque intenda far iscrivere a verbale una dichiarazione è tenuto a consegnare il testo al Segretario nel corso della seduta; al verbale verranno allegati unicamente i documenti strettamente connessi con il contenuto delle deliberazioni.
4. Il verbale viene approvato al termine della seduta o nella seduta immediatamente successiva; le eventuali rettifiche richieste non possono modificare le deliberazioni adottate, né riaprire la discussione.
5. Nel caso di approvazione successiva viene reso disponibile negli allegati alla convocazione della seduta.
6. Il verbale, una volta approvato, non può più essere modificato.
7. I verbali delle sedute, dopo la loro approvazione, sono pubblici e del loro contenuto è assicurata una adeguata comunicazione tramite il sito web dell'Ateneo.

Sezione IV: Disposizioni speciali e finali

Art. 38 - Rappresentanti dei Consigli di Corso di studio

1. In particolari casi riguardanti la rappresentanza di Ateneo o situazioni concernenti gli studenti, il Presidente della Consulta può invitare alle sedute della Consulta anche i rappresentanti eletti nei Consigli di corso di studio, al fine di ampliare il dibattito ed arricchire la trattazione.
2. Questi hanno diritto di parola e di intervento ma non di voto, secondo le ordinarie norme che disciplinano le convocazioni ed i lavori della Consulta.
3. In specifici casi riguardanti situazioni che coinvolgono singoli o più dipartimenti l'invito può essere rivolto ai rappresentanti dei CCS afferenti al singolo dipartimento.



4. Per tutti questi casi può essere presentata richiesta motivata da un terzo dei membri della Consulta.
5. Nei soli casi appena disciplinati, tale facoltà è ammessa anche nei confronti di soggetti esterni alla Consulta.
6. I rappresentanti eletti nei CCS possono altresì essere nominati quali membri delle commissioni o dei gruppi di lavoro in misura inferiore alla metà dei membri.

Sezione V: Disposizioni finali e transitorie

Art. 39 - Modifiche

1. Le proposte di modifica del presente regolamento sono approvate dalla maggioranza assoluta dei componenti.
2. L'interpretazione del presente regolamento spetta alla Consulta con apposita deliberazione.

Art. 40 - Norme di rinvio ed entrata in vigore

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento trovano applicazione le disposizioni di cui al Regolamento Generale di Ateneo.
2. Il presente Regolamento è emanato con decreto Rettorale ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'albo on line dell'Università ed è disponibile sul sito web di Ateneo.
3. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento cessano di avere efficacia le disposizioni di cui al Titolo III del Regolamento per la partecipazione degli studenti agli organi ed alle attività dell'Ateneo.